



Lodi, 03 Novembre 2010  
Prot. N. 46314/2010  
Cat. 01 Cl. 06

## ORDINANZA N° 466/2010 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

### IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' Art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7, 14 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernenti l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Preso atto della necessità adottare opportuni provvedimenti viabilistici mirati, in generale, ad una migliore disciplina della circolazione, ed in particolare, a consentire l'individuazione di adeguati percorsi destinati ai mezzi d'opera utilizzati per la realizzazione di un piano di recupero immobiliare lungo un tratto viario compreso all'interno della ZTL;
- ❑ Preso altresì atto della volontà più volte espressa dall'Amministrazione Comunale di proseguire il percorso di sensibilizzazione della cittadinanza in materia di mobilità sostenibile che nel contesto trova realizzazione pratica in un'ulteriore estensione della porzione di Centro Storico sostanzialmente interdetta alla circolazione dei veicoli a motore;
- ❑ Constatato che l'adozione di tale provvedimento consentirà con tutta evidenza una migliore fruizione della rete stradale cittadina da parte delle cosiddette utenze deboli (pedoni e cicli);

### O R D I N A

- ❑ In **Via Volturmo** (tratto **Via XX Settembre ÷ Via Fissiraga**) è istituito il divieto di transito esteso a tutti i veicoli ricadenti nella definizione "veicoli a motore" di cui all'Art 47 commi 1 e 2 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. (Codice della Strada).  
Deroga alla prescrizione di cui al precedente punto è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
  - Veicoli utilizzati dai residenti (esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato al ricovero dei veicoli all'interno di aree private) per i quali viene istituito il doppio senso di circolazione con accesso e uscita obbligatori dall'intersezione con Via Fissiraga/Via Gaffurio ;
  - Mezzi di soccorso in servizio d'emergenza;Per i soli veicoli definiti ai sensi dell'Art 47 comma 1 lett. C del D.Lgs 285/92 e s.m.i. "velocipedi" è consentita la circolazione lungo il tratto viario in oggetto in entrambi i sensi di marcia;
- ❑ In **Via Volturmo** (tratto **Via XX Settembre ÷ Via Fissiraga**) è istituito il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ In **Via Volturmo** (tratto **Via Legnano ÷ Via XX Settembre**) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via XX Settembre;
- ❑ In **Via XX Settembre** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto per tutti i veicoli a motore che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via Volturmo;
- ❑ In **Via Fissiraga** è istituito il doppio senso di circolazione e sul lato destro, considerando quale direttrice di marcia P.za Ospitale - Via Volturmo, il divieto di sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli;
- ❑ In **Via Fissiraga** sul lato sinistro, considerando quale direttrice di marcia P.za Ospitale - Via Volturmo, si dispone la regolamentazione della sosta come segue:
  - N°02 stalli riservati alla sosta disabili di cui all'Art. 188 del D.P.R. 495/92;
  - N°01 stalli riservati ai veicoli destinati al trasporto di cose nel corso dell'attività di carico/scarico merci;
  - Tutti i restanti stalli presenti lungo il tratto viario in oggetto verranno destinati alla sosta a pagamento con rotazione;
  - All'esterno degli spazi di sosta regolamentati viene conseguentemente istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;



## Settore 7 - Ufficio Viabilità

- In **P.za Ospitale** (tratto viario di collegamento tra l'intersezione Via XX Settembre/Via Bassi e Via Fissiraga) è istituito il doppio senso di circolazione e il divieto di fermata esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

### **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

### **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S. In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza annulla, sostituisce e/o integra le prescrizioni riferite ai tratti stradali sopra in oggetto contenute in analoghi atti cronologicamente antecedenti. Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio**

PC/pc

Il Dirigente  
**Ing. Giovanni LIGI**